

Legge regionale 09 maggio 1978, n.35

**Integrazioni e modifiche della L.R. 7-4-1976, n. 15 in attuazione delle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616**

## ARTICOLO 1

In attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 sono introdotte nella legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Nella presente legge, la legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e' indicata con le parole "legge regionale".

## ARTICOLO 2

Il titolo primo della legge regionale e' cosi' modificato "interventi di sostegno economico e per l'istituzione dei servizi di assistenza sociale da parte degli enti locali".

## ARTICOLO 3

L'articolo 5 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 5  
(Centri di vacanza)

I comuni autorizzano l'istituzione e la gestione dei centri di vacanza di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalita' del controllo igienico, sanitario, socio - educativo e contabile nei confronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarita' o di non osservanza delle disposizioni impartite. I provvedimenti di autorizzazione, diffida e revoca sono adottati dal comune in cui e' ubicato il centro di vacanza.

Il regolamento in particolare determina:

- i requisiti e le caratteristiche di localita', ambienti ed attrezzature;
- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;
- gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;
- le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per diversi tipi di soggiorno;

- le modalita' e la periodicit  delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione."

#### ARTICOLO 4

L'articolo 6 della legge regionale   sostituito dal seguente:

"Art. 6  
(Idoneita' delle strutture di ospitalita' e dei nuclei familiari affidatari o ospitanti)

I criteri per l'accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneita' delle strutture di ospitalita', nonche' dei nuclei familiari previsti dall'articolo 3, sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province in conformita' alle condizioni stabilite con apposita legge regionale.

Le strutture di ospitalita', di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del comune ove le strutture medesime sono ubicate."

#### ARTICOLO 5

L'articolo 7 della legge regionale   cosi' modificato:

"Art. 7  
(Interventi dei comuni)

Gli interventi di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati dal comune di residenza dell'assistito per i fini di cui all'articolo 2 e con le modalita' indicate ai successivi articoli della presente legge.

Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessita' ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento realizzato   data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

I servizi e le strutture utilizzati per assicurare le

prestazioni, pur nella salvaguardia di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolti alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini."

## ARTICOLO 6

L'articolo 8 della legge regionale è così modificato:

"Art. 8  
(Interventi in materia di assistenza a categorie)

Gli interventi di cui all'articolo precedente concernono, tra l'altro, le attività relative a:

- a) l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) l'assistenza post - penitenziaria;
- c) gli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- e) gli interventi in favore di profughi stranieri, non riservati allo Stato dall'articolo 24, n. 2 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Tra le funzioni assistenziali attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle già di competenza regionale tra cui, in particolare, quelle in favore:

- 1) delle categorie post - belliche nei limiti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646;
- 2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive integrazioni e modificazioni;
- 3) degli inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
- 4) degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dell'articolo 5, lettera g, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036;
- 5) degli hanzeniani e loro familiari a carico ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, e della legge regionale 28 aprile 1977, n. 26;
- 6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;
- 7) delle coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4;

8) dei lavoratori emigrati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 46."

## ARTICOLO 7

L'articolo 9 della legge regionale e' cosi' modificato:

"Art. 9

(Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti della magistratura)

Gli interventi a favore dei minori soggetti ai provvedimenti di cui all'articolo 23, lettera c, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono attuati nell'ambito del servizio istituito dalla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, indipendentemente dalla residenza anagrafica dell'assistito, su richiesta ed in collaborazione con le autorità giudiziarie operanti nella Regione.

Il recupero delle spese per i ricoveri e gli affidamenti familiari, sostenute nell'ambito degli interventi di cui al primo comma, e' attuato, esclusivamente nei confronti dei comuni non toscani, in base alle disposizioni previste dall'articolo 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni."

## ARTICOLO 8

Sono introdotti dopo l'articolo 9, i seguenti articoli:

"Art. 9/bis

(Interventi ai sensi dell'articolo 154 del TU delle leggi di PS)

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, sono attuati nei limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge e alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 anche a favore di non residenti."

"Art. 9/ter

(Funzioni di controllo e vigilanza)

Rientrano tra le funzioni attribuite ai comuni per effetto delle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616, quelle relative a:

- a) la vigilanza sull'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'articolo 4 del RD 5 febbraio 1891, n. 99;
- b) la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 4, punto 4

e all'articolo 5 del RD 24 dicembre 1934, n. 2316."

## ARTICOLO 9

L'articolo 13 della legge regionale e' cosi' modificato:

"Art. 13

(Delega di funzioni concernenti le IPAB.

Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo 14, l'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati.

I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:

- a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
- b) sara' assicurato il coordinamento dell'attivita' degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;
- c) sara' assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle IPAB con gli interventi sanitari e, piu' generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;
- d) i servizi sociali delle IPAB saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;
- e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi delle IPAB secondo le finalita' e la modalita' d'intervento previste dal Titolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e' affidata ad un commissario nominato dal comune.

L'indennita' spettante al commissario e' a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovra' provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altro ente pubblico locale operante nella materia di cui all'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

## ARTICOLO 10

Sono introdotti dopo l'articolo 14 i seguenti articoli:

"Art. 14/bis  
(Delega delle funzioni concernenti le persone giuridiche private)

Le funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione e che operano nella materia di cui all'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono sub - delegate ai comuni in cui gli enti hanno la propria sede legale. Sono riservate alla Regione le funzioni di cui all'articolo 14/ter.

La delega concerne in particolare:

- 1) la nomina e la sostituzione di amministratori e di rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi (articolo 25 cod. civ.);
- 2) la sospensione dell'esecuzione di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume (articolo 23, ultimo comma, cod. civ.);
- 3) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ivi compreso l'annullamento delle deliberazioni di fondazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico e al buon costume (articolo 25 cod. civ.);
- 4) lo scioglimento dell'amministrazione delle fondazioni e la nomina di commissari (articolo 25 cod. civ.);
- 5) l'autorizzazione all'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori (articolo 25 cod. civ.);
- 6) il coordinamento dell'attivit  di piu' fondazioni (articolo 25 cod. civ.)

Gli enti delegati si atterranno agli indirizzi stabiliti dall'articolo 13."

"Art. 14/ter  
(Funzioni concernenti le persone giuridiche private esercitate direttamente dalla Regione)

Sono esercitate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, le funzioni concernenti le persone giuridiche private di cui al precedente articolo, relative a:

- 1) il riconoscimento giuridico (articolo 12 cod. civ.);
- 2) l'approvazione dello statuto e delle successive modifiche, di associazioni e fondazioni (articoli 12 e 16 cod. civ.);
- 3) l'unificazione dell'amministrazione di piu' fondazioni (articolo 26 cod. civ.);
- 4) la trasformazione di fondazioni (articolo 28 cod. civ.);
- 5) la devoluzione dei beni di associazioni e fondazioni (articoli 31 e 32 cod. civ.);
- 6) la dichiarazione di estinzione (articolo 27 cod. civ.)

L'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati e' rilasciata dalla Regione secondo le norme fissate per l'attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616."

## ARTICOLO 11

E' introdotto dopo l'articolo 15 il seguente articolo:

"Art. 15/bis  
(Individuazione delle persone giuridiche private operanti in materia di beneficenza pubblica)

Il Consiglio regionale, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 14/bis, 14/ter e 15, individua, su proposta della Giunta, le persone giuridiche private che operano nelle materie di cui all'articolo 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione."

## ARTICOLO 12

L'articolo 16 della legge regionale e' sostituito dai seguenti articoli:

"Art. 16  
(Trasferimento ai comuni delle funzioni degli enti comunali di assistenza)

Con effetto dal 30 giugno 1978, le funzioni comunque svolte e il patrimonio degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni giuridiche, attive o passive, di pertinenza degli enti.

Dalla predetta data il personale di ruolo e' assegnato ai rispettivi comuni.

E' altresì assegnato ai rispettivi comuni il personale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio continuativo presso gli enti comunali di assistenza alla data del 24 luglio 1977."

"Art. 16/bis

(Trasmissione della documentazione concernente gli enti comunali di assistenza)

Entro il 30 giugno 1978, il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza trasmette al rispettivo comune:

- 1) l'inventario dei beni;
- 2) l'elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;
- 3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell'ente;
- 4) l'ultimo conto consuntivo deliberato;
- 5) il bilancio preventivo relativo all'anno 1978;
- 6) l'elenco del personale in servizio, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;
- 7) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;
- 8) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata successivamente alla entrata in vigore della presente legge;
- 9) il contratto per il servizio di tesoreria.

La documentazione sopraindicata deve essere prodotta altresì per tutte le IPAB concentrate o amministrare dall'ente comunale di assistenza.

"Art. 16/ter

(Scioglimento degli enti comunali di assistenza)

Con effetto dal 1 luglio 1978 gli enti comunali di assistenza sono estinti. Dalla stessa data gli amministratori degli enti cessano da tutte le loro funzioni.

Qualora, alla detta data, non risultino compiute o completate le operazioni relative al trasferimento delle funzioni, i comuni provvedono direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva chiusura della gestione degli enti.

Il comune, sulla base dell'inventario consegnato dagli amministratori o delle rilevazioni direttamente effettuate, provvede a richiedere le trascrizioni relative all'avvenuto trasferimento di diritti su beni immobili o mobili registrati."



L'articolo 17 della legge regionale e' sostituito dai seguenti articoli:

"Art. 17  
(Personale degli enti comunali di assistenza)

Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai rispettivi comuni ai sensi del precedente articolo 16, e' utilizzato, fino all'inquadramento nei ruoli del comune, per l'esercizio delle attivita' connesse ai servizi sociali o anche, se necessario, per lo svolgimento di attivita' proprie di altri servizi.

Tale utilizzazione, avverra', in ogni caso, nel rispetto della professionalita' di ciascun dipendente e senza pregiudizio del futuro inquadramento.

Fino all'inquadramento nei ruoli dei comuni, al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati all'articolo 16, i comuni subentrano nella relativa titolarita' gia' facente capo agli enti estinti."

"Art. 17/bis  
(IPAB amministrate dagli enti comunali di assistenza)

Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di cui all'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l'amministrazione delle IPAB gia' concentrate o comunque amministrate dall'ente comunale di assistenza e' affidata al comune, che puo' provvedervi anche attraverso appositi commissari.

Gli organi di amministrazione di IPAB, che siano espressi in parte dal consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza, rimangono in carica sino all'esaurimento del mandato in corso.

Alla scadenza, il comune provvede alla nomina degli amministratori gia' espressi dall'ente comunale di assistenza."

"Art. 17/ter

(Gestione contabile dell'attività assistenziale)

Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'articolo 11 del RD 5 febbraio 1891, n. 99.

I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:

- a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo di raccomandata;
- b) assegno postale localizzato."

#### ARTICOLO 14

L'articolo 18 della legge regionale è sostituito dall'articolo seguente:

"Art. 18  
(Consorzi socio - sanitari e coordinamento territoriale)

Le funzioni attribuite o delegate ai comuni per effetto dell'articolo 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle norme della presente legge, sono esercitate attraverso i consorzi costituiti ai sensi della legge regionale 28 agosto 1974, n. 50.

Fino alla costituzione dei consorzi, i comuni provvedono ad esercitare direttamente le funzioni loro attribuite o delegate. Onde evitare duplicazioni di servizi ed assicurare un'organica utilizzazione delle strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza dell'assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ed associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i contributi erogati al comune o al consorzio territorialmente interessato."

#### ARTICOLO 15

Gli articoli 19 e 20 della legge regionale sono abrogati.

## ARTICOLO 16

L'articolo 21 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 21  
(Oneri relativi all'esercizio di funzioni delegate)

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale, sentiti gli enti delegati, sottopone all'approvazione del Consiglio un piano relativo a:

- a) la ripartizione fra gli enti delegati dei mezzi finanziari per gli oneri aggiuntivi di funzionamento di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30;
- b) il comando di personale regionale presso gli enti delegati, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54;
- c) l'assegnazione di beni regionali agli enti delegati.

Il piano e' approvato entro il 15 marzo successivo ed e' attuato dalla Giunta regionale.

Per l'anno 1978 il piano e' predisposto dalla Giunta regionale entro il 30 settembre ed e' approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre."

## ARTICOLO 17

L'articolo 22 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 22  
(Finanziamento delle funzioni gia' esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni)

La Regione provvede all'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, gia' esercitate dalla Regione medesima fino al 31 dicembre 1977.

Tale assegnazione e' effettuata a favore dei comuni con provvedimento della Giunta regionale, in proporzione diretta alla popolazione residente, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione, ed in proporzione inversa alle condizioni socio - economiche di ciascun comune, determinate con deliberazione del Consiglio regionale.

Per le funzioni di cui al punto 8 dell'articolo 8, l'intervento finanziario da parte della Regione e' attuato secondo le modalita' previste dalla legge regionale 4 agosto

1977, n. 46."

## ARTICOLO 18

L'articolo 23 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Contributi per funzioni proprie dei comuni)

La Regione per l'anno 1978, concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

I comuni o i consorzi interessati alla ripartizione dei contributi di cui al comma precedente trasmettono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i programmi delle attivita' previste per l'anno 1978.

Scaduto il termine per la presentazione dei programmi di attivita', il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma regionale di intervento e provvede alla ripartizione dei fondi fra i comuni o loro consorzi, tenendo conto in particolare:

- a) di situazioni di particolare arretratezza nel settore dei servizi sociali;
- b) di obiettivi fissati da piani, programmi o progetti regionali;
- c) dei servizi svolti anche a vantaggio di altri comuni della Regione;
- d) dell'opportunita' di proseguire attivita' e servizi assistenziali gia' realizzati negli anni precedenti con il concorso finanziario della Regione;
- e) dei fondi gia' assegnati ai sensi dell'articolo 22;
- f) delle assegnazioni di fondi operate in base ad altre leggi regionali;
- g) della necessita' di assicurare la copertura delle spese relative agli interventi di carattere obbligatorio connessi alle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8;
- h) degli oneri sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

## ARTICOLO 19

L'articolo 24 della legge regionale e' sostituito dal seguente articolo:

"Art. 24

(Contributi per soggiorni di vacanza organizzati da associazioni e istituzioni senza fini di lucro)

La Regione eroga direttamente contributi a favore di

associazioni di fatto ed istituzioni legalmente riconosciute, senza fini di lucro, che organizzano a proprie spese soggiorni di vacanza per minori residenti in Toscana.

Il contributo regionale e' determinato anche in relazione ai contributi erogati da altri enti e alla quota eventualmente a carico della famiglia.

Le associazioni e le istituzioni interessate trasmettono apposita domanda alla Giunta regionale tramite il comune od il consorzio in cui hanno la propria sede e alla fine del soggiorno fanno pervenire una relazione sulle attivita' svolte, vistata dall'ente che ha autorizzato il soggiorno stesso.

La ripartizione dei contributi e' approvata con deliberazione del Consiglio regionale."

## ARTICOLO 20

L'articolo 25 della legge regionale e' sostituito dal seguente articolo:

"Art. 25  
(Contributi per funzioni proprie dei comuni per gli anni successivi al 1978)

Con successiva legge regionale saranno stabilite le procedure di programmazione nel settore dei servizi sanitari e sociali e saranno fissate le modalita' per l'assegnazione agli enti locali per gli anni 1979 e seguenti dei contributi di cui all'articolo 23."

## ARTICOLO 21

L'articolo 26 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 26  
(Imputazione della spesa)

Alle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 21, lettera a), 22 e 23 e' fatto fronte con gli stanziamenti allocati in corrispondenza dei capitoli 27000, 27100 e 27200 del bilancio di previsione per l'anno 1978, la cui dizione viene cosi' modificata:

### Cap. 27000

Finanziamento delle funzioni gia' esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 - (art. 22 della legge

regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e integrazioni).

#### Cap. 27100

Contributi per le funzioni proprie dei comuni in materia di assistenza sociale (articolo 23 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e integrazioni).

#### Cap. 27200

Oneri aggiuntivi per l'esercizio di funzioni delegate (articolo 21, lettera a della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modifiche e integrazioni).

### ARTICOLO 22

L'articolo 27 della legge regionale e' sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Determinazione e finanziamento degli oneri relativi ai soggiorni di vacanza)

Alla determinazione e al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, sara' provveduto con successiva legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1978.

### ARTICOLO 23

Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.

### ARTICOLO 24

All'articolo 31 della legge regionale e' aggiunto il seguente comma:

"E' altresì abrogato l'articolo 20 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18".